

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Antonio FOSSON

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente atto è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 8 novembre 2019

In Aosta, il giorno otto (8) del mese di novembre dell'anno duemiladiciannove con inizio alle ore otto e sei minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffèyes n. 1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Antonio FOSSON

e gli Assessori

Renzo TESTOLIN - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Luigi BERTSCHY

Stefano BORRELLO

Chantal CERTAN

Albert CHATRIAN

Laurent VIERIN

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi,
Sig. Massimo BALESTRA,

E' adottata la seguente deliberazione:

N° **1503** OGGETTO :

AGGIORNAMENTO DELLE DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO E L'ATTESTAZIONE DELL'IDONEITÀ TECNICA DEL PERSONALE DESTINATO A SVOLGERE FUNZIONI DI SICUREZZA SUGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO IN VALLE D'AOSTA E LORO MANSIONI, IN ATTUAZIONE DELL'ARTICOLO 30 DELLA L.R. 20/2008. REVOCA DELLA DGR 418/2013.

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, riferisce alla Giunta regionale in merito alla necessità di aggiornare le disposizioni in materia di accertamento ed attestazione dell'idoneità tecnica del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico in Valle d'Aosta.

Ricorda che con il decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 sono state trasferite alla Regione tutte le attribuzioni e le funzioni amministrative degli organi centrali e periferici dello Stato in materia di impianti a fune, di piste da sci e di innevamento artificiale.

Riferisce che tra queste attribuzioni vi sono anche quelle riguardanti la nomina delle figure professionali destinate a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, previste dall'articolo 90, secondo e quarto comma, e dall'articolo 91, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto). Tali attribuzioni impongono alla Struttura infrastrutture funiviarie (SIF), struttura regionale competente in materia ed istituita con deliberazione della Giunta regionale n. 2642 del 31 luglio 1998, l'accertamento e l'attestazione dell'idoneità tecnica del personale in servizio sugli impianti funiviari di pubblico trasporto di persone, previa verifica dei requisiti fisici, morali, tecnico-professionali e delle conoscenze tecniche specifiche.

Rende noto, in particolare, che l'articolo 30, commi 2 e 3, della legge regionale 20/2008 (Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose) rimanda a deliberazione attuativa le modalità di svolgimento degli esami di accertamento dell'idoneità tecnica per la verifica delle capacità professionali del personale preposto alla conduzione di impianti a fune, nonché le mansioni attribuitegli.

Richiama la precedente deliberazione n. 418 del 15 marzo 2013 "Approvazione di disposizioni e modalità per l'accertamento e l'attestazione dell'idoneità tecnica del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico in Valle d'Aosta e loro mansioni, in applicazione dell'articolo 30 della l.r. 20/2008." che norma la materia in Valle d'Aosta.

Fa presente che, a livello nazionale, sono state successivamente emanate alcune norme inerenti alla materia, in particolare il decreto dirigenziale prot. n. 288 del 17/09/2014 della Direzione Generale per i sistemi di trasporto ad impianti fissi e il trasporto pubblico locale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che regola a livello nazionale i requisiti e le modalità di abilitazione del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, ed il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 11 maggio 2017, che contiene specifiche disposizioni in merito alle mansioni del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico.

Evidenzia che i competenti uffici ritengono opportuno mantenere il presupposto, già presente nella precedente deliberazione attuativa, che le disposizioni specifiche contenute nella normativa nazionale siano adeguate alla particolare realtà locale, per tenere conto delle diverse modalità scelte per l'accertamento e l'attestazione dell'idoneità tecnica per il rilascio dei certificati, delle norme regionali in materia di procedimento amministrativo e per operare una semplificazione amministrativa.

Informa quindi che il nuovo testo recepisce i contenuti delle norme nazionali, adeguandoli alla realtà regionale, senza diminuire in alcun modo i livelli di sicurezza conseguenti, introduce nuove disposizioni in materia di sostituzione temporanea ed avvicendamento del Direttore dell'esercizio ed elimina infine alcuni errori ed incongruenze emersi nel corso del periodo di utilizzo del testo vigente.

Informa inoltre che, alla luce dell'emanazione del succitato decreto 11 maggio 2017, che contiene, al capitolo 2, specifiche disposizioni in merito alle mansioni del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, la competente Struttura ha ritenuto opportuno uniformarsi a tale dispositivo normativo, eliminando quindi tale ambito dal nuovo testo allegato alla presente deliberazione.

Informa, altresì, che i portatori di interesse (un rappresentante dell'Associazione valdostana impianti a fune e i Direttori dell'esercizio) hanno partecipato alla stesura dell'allegato testo e quindi sono già informati dei contenuti.

Propone dunque di approvare il testo allegato alla presente deliberazione, concernente le modalità e il procedimento di accertamento e attestazione dell'idoneità tecnica, da parte della Struttura infrastrutture funiviarie, delle figure professionali destinate a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico quali i Direttori dell'esercizio e i Capi servizio, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 30 della legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose" ed in particolare l'articolo 30, commi 2 e 3.

Propone inoltre di riferirsi, per quanto concerne il mansionario delle figure professionali destinate a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, al contenuto del Capitolo 2 del decreto 11 maggio 2017.

Propone infine di revocare la precedente deliberazione della Giunta regionale 418/2013, contenente il testo attuativo sostituito dalla presente deliberazione.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti Luigi Bertschy;
- vista la legge regionale 18 aprile 2008, n. 20 "Disposizioni in materia di concessione e costruzione di linee funiviarie in servizio pubblico per trasporto di persone o di persone e cose" ed in particolare l'articolo 30, commi 2 e 3;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative;
- considerato che il dirigente della Struttura proponente ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, nell'ambito del Programma 10.002 (Trasporto pubblico locale), attribuisce alla sua Struttura le risorse necessarie per l'attività di cui trattasi;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione

rilasciato dal Dirigente della Struttura infrastrutture funiviarie dell'Assessorato affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

DELIBERA

1. di approvare il testo allegato alla presente deliberazione e facente parte integrante della stessa, concernente le disposizioni e le modalità per l'accertamento e l'attestazione dell'idoneità tecnica del personale destinato a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico in Valle d'Aosta;
2. di stabilire che, per quanto concerne il mansionario delle figure professionali destinate a svolgere funzioni di sicurezza sugli impianti a fune in servizio pubblico, troverà applicazione il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, capitolo 2, 11 maggio 2017;
3. di revocare la DGR 418/2013;
4. di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

**DISPOSIZIONI E MODALITÀ PER L'ACCERTAMENTO E L'ATTESTAZIONE
DELL'IDONEITÀ TECNICA DEL PERSONALE DESTINATO A SVOLGERE FUNZIONI
DI SICUREZZA SUGLI IMPIANTI A FUNE IN SERVIZIO PUBBLICO IN VALLE
D'AOSTA**

Art. 1

Generalità

1. Le presenti disposizioni si applicano ai servizi di pubblico trasporto effettuati mediante impianti a fune (funivie, funicolari, sciovie e slittovie, ascensori inclinati ed impianti assimilabili) che, agli effetti di tali disposizioni, sono raggruppati nelle seguenti categorie, in ordine di complessità:

- B funivie bifune ed impianti assimilabili;
- F funicolari terrestri ed impianti assimilabili;
- C funivie monofune con veicoli a collegamento temporaneo ed impianti assimilabili;
- M funivie monofune con veicoli a collegamento permanente ed impianti assimilabili;
- S sciovie, slittinovie ed impianti assimilabili;
- A ascensori inclinati ed impianti assimilabili;
- T teleferiche di trasporto materiale ed impianti assimilabili.

2. Nel seguito con la sigla SIF viene individuata la Struttura Infrastrutture Funiviarie, che, in virtù del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 (Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale), è la Struttura regionale competente in materia di impianti a fune. Con la sigla D.P.R. n. 753/80 è invece indicato il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto).

Art. 2

Personale responsabile sugli impianti

1. Per quanto attiene alla sicurezza dei passeggeri e alla regolarità dell'esercizio, a ciascuno degli impianti delle categorie enunciate all'articolo 1 deve essere preposto un Direttore dell'esercizio.

2. Il Direttore dell'esercizio, per tutto ciò che concerne l'attività operativa, sia di esercizio che di manutenzione, si avvale obbligatoriamente dell'opera di un Capo servizio.

3. Il personale necessario all'esercizio di un qualunque impianto a fune, nelle categorie di cui all'art. 1, risulta così qualificato:

- a) macchinista,
- b) agente di stazione,
- c) agente di vettura,
- d) agente di sorveglianza (per gli impianti con controllo da remoto).

4. Poiché non è permesso esercire un impianto in assenza del personale necessario, l'elenco nominativo del personale dovrà comprendere un numero sufficiente di addetti nominati su ciascun impianto, commisurato con l'effettiva attività di trasporto effettuata, tenendo conto dei contratti di lavoro e delle possibili assenze per riposi periodici, congedi, malattie ed infortuni.

5. Per ciascun impianto possono essere nominati più Capi Servizio. Il Capo servizio titolare dell'impianto è colui che è individuato come tale per la giornata lavorativa. Eventuali avvicendamenti nel corso della giornata sono annotati sul Registro giornale.

Art. 3

Requisiti per il Direttore dell'esercizio e il Capo servizio

1. Requisiti tecnico-professionali

- a) per il Direttore dell'esercizio di impianti di categoria B, C, F, M, T: laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore da almeno due anni, attestata da dichiarazione e documentazione adeguata;
- b) per il Direttore dell'esercizio di impianti di categoria A e S:
 - b1) laurea in ingegneria (conseguita a seguito di corso quinquennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione A), nonché esperienza specifica nel settore da almeno due anni, attestata da dichiarazione e documentazione adeguata, oppure:
 - b2) laurea di primo livello in ingegneria (conseguita a seguito di corso triennale) ed iscrizione all'Ordine degli Ingegneri (sezione B), nonché esperienza specifica nel settore da almeno due anni, attestata da dichiarazione e documentazione adeguata;
- c) per il Capo servizio: diploma di perito industriale ad indirizzo meccanico, elettrotecnico o elettronico, nonché esperienza specifica nel settore da almeno due anni, attestata da dichiarazione e documentazione adeguata. Può essere peraltro ammesso un titolo di studio diverso, purché ad indirizzo tecnico e ritenuto equipollente dalla SIF. Fermo restando il requisito di esperienza tecnica nel settore di almeno due anni, coloro che, aspirando all'ottenimento della qualifica di Capo servizio, non abbiano il titolo di studio stabilito, devono comunque presentare l'autocertificazione relativa al titolo di studio posseduto, contenente tutti gli elementi necessari per valutare il carattere di equipollenza e permettere l'eventuale accertamento d'ufficio previsto per legge.

Sono inoltre ammessi all'accertamento dell'idoneità tecnica al fine dell'ottenimento della qualifica di Capo servizio coloro che non abbiano il titolo di studio stabilito, ma siano in possesso della licenza della scuola dell'obbligo ed abbiano una comprovata esperienza nel settore (qualifica di macchinista almeno della categoria immediatamente inferiore a quella per la quale si richiede l'idoneità da almeno cinque anni o qualifiche di tipo diverso, sottoposte alla valutazione dalla Commissione di cui all'art. 5).

2. Requisiti morali

Per ottenere l'idoneità tecnica alle funzioni di Direttore dell'esercizio e Capo servizio si richiede di:

- a) non aver riportato, con sentenza passata in giudicato, condanne che comportino l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici

direttivi presso qualsiasi impresa, per il periodo di durata della pena accessoria, salvo che sia intervenuta riabilitazione ai sensi degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

- b) non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna ad una pena che comporti l'interdizione da una professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, ai sensi degli articoli 30 e 32bis del codice penale.

3. Requisiti anagrafici

Per ottenere l'idoneità tecnica alle funzioni di Direttore dell'esercizio e Capo servizio è richiesta l'età minima di 21 anni. In entrambi i casi l'età deve essere inferiore a 70 anni.

4. Requisiti fisici

Per le funzioni di Direttore dell'esercizio e di Capo servizio sono richiesti i requisiti fisici indicati nell'allegato I.

5. Requisiti per soggetti di cittadinanza non italiana

I requisiti e la procedura per l'accertamento dell'idoneità tecnica per i soggetti stranieri appartenenti all'Unione Europea e per quelli non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia sono uguali a quelli adottati per i candidati di cittadinanza italiana, fatti salvi i seguenti presupposti specifici:

- a) riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all'estero e dei titoli abilitanti all'esercizio della professione, secondo quanto disposto dalla normativa specifica in materia;
- b) ottima conoscenza e comprensione della lingua italiana parlata e scritta.

6. Il possesso di tutti i requisiti sopra indicati deve essere esplicitamente dichiarato e documentato dai candidati nella domanda di partecipazione agli esami.

Art. 4

Documentazione per il riconoscimento dell'idoneità tecnica per il Direttore dell'esercizio o per il Capo servizio

1. Per ottenere il riconoscimento dell'idoneità tecnica alla funzione di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio, l'interessato presenta presso la SIF apposita domanda in bollo. La domanda contiene:

- 1) l'indicazione della categoria di impianti per la quale si intende ottenere l'idoneità, secondo la classificazione riportata all'art. 1;
- 2) i dati relativi alla residenza;
- 3) l'indicazione del titolo di studio posseduto e dell'iscrizione all'ordine professionale relativo, qualora richiesto;
- 4) la dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000;
- 5) la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, dalla quale risulti che l'interessato non ha in corso, presso preture o procure della Repubblica, procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Alla domanda devono essere allegati:

- 6) il certificato medico rilasciato da un medico del Servizio Sanitario Nazionale, dal quale risulti l' idoneità secondo i criteri di cui all' allegato I;
- 7) il curriculum delle attività tecnico-professionali precedentemente svolte nel settore dei trasporti con impianti a fune presso gli impianti indicati all' art. 1, primo comma, corredato delle relative attestazioni.

Un fac-simile della domanda per il riconoscimento dell' idoneità è predisposto dalla SIF.

2. I documenti e le dichiarazioni sostitutive di certificazione sub 2), 4), 5) e 6) del primo comma dovranno essere redatti in data non anteriore a sei mesi da quella della domanda di cui allo stesso primo comma.

Art. 5

Accertamento dell' idoneità tecnica

1. Quando sussistono i requisiti stabiliti al precedente art. 3 e la documentazione di cui all' art. 4 risulti completa, l' idoneità tecnica ad espletare le funzioni di Direttore dell' esercizio o di Capo servizio è accertata dalla SIF con le procedure indicate nel presente articolo e, in particolare:

- a) per i Direttori dell' esercizio, mediante colloquio finalizzato ad accertare la preparazione tecnico-professionale dell' interessato sia nel settore dei trasporti a fune in generale, sia in quello specifico degli impianti della categoria richiesta e delle categorie inferiori secondo la classificazione di cui all' art. 1, comma 1;
- b) per i Capi servizio, mediante un esame avente la stessa finalità indicata alla precedente lettera a) ed articolato generalmente in una prova scritta con test a risposta multipla ed in una prova orale con domande sia di carattere più tecnico, sia relative all' esercizio ed alla conduzione dell' impianto più in generale. Entrambe le prove vertono sulla o sulle categorie di impianti richieste in sede di domanda e l' ammissione alla prova orale è subordinata all' esito favorevole della prova scritta.

2. Il colloquio e gli esami di cui al comma 1 si svolgono sugli argomenti stabiliti nell' allegato II delle presenti disposizioni e sono sostenuti davanti ad una Commissione. Del colloquio e degli esami di cui al comma 1 è redatto apposito verbale.

3. La Commissione di cui al comma 2 è nominata dal Coordinatore del Dipartimento trasporti o suo sostituto ed è composta da:

- il dirigente della SIF o suo sostituto, con funzioni di presidente;
- almeno due tecnici della SIF o loro sostituti, in possesso della laurea in ingegneria e in possesso di riconosciuta esperienza nel settore.

Art. 6

Patentino di idoneità tecnica

1. A seguito dell' esito favorevole degli esami per Direttore dell' esercizio o Capo servizio, la SIF rilascia all' interessato il patentino di idoneità tecnica a validità regionale, secondo i modelli

predisposti dalla SIF, per l'espletamento della funzione di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio per gli impianti della categoria richiesta.

2. Il patentino di idoneità tecnica per l'espletamento della funzione di Direttore dell'esercizio, rilasciato per gli impianti di una categoria, è valido anche per gli impianti di categoria inferiore secondo la classificazione per ordine di complessità di cui all'art. 1, comma 1.

3. Il patentino di idoneità tecnica per l'espletamento della funzione di Capo servizio è valido esclusivamente per la/le specifica/che categoria/e di impianti per la quale è stato rilasciato.

4. Sono riconosciuti validi secondo la corrispondenza di cui al presente comma i patentini di idoneità tecnica per le funzioni di Direttore dell'esercizio rilasciati in altre regioni italiane; in particolare, a coloro che esercitano le funzioni di Direttore dell'esercizio ai sensi del decreto 18 febbraio 2011, sono assegnati d'ufficio i seguenti nuovi titoli corrispondenti:

- a) un certificato di categoria A da Direttore dell'esercizio è valido, a meno di specifiche indicazioni contenute nel certificato stesso, per gli impianti di tutte le categorie delle presenti disposizioni;
- b) un certificato di categoria B da Direttore dell'esercizio è valido, a meno di specifiche indicazioni contenute nel certificato stesso, per gli impianti delle categorie M, A e S delle presenti disposizioni.

Viceversa, non vengono riconosciuti d'ufficio i titoli di Assistente tecnico, di Responsabile dell'esercizio e di Capo servizio rilasciati da altre Autorità di sorveglianza italiane, ed è pertanto facoltà della SIF definire il percorso di accertamento dell'idoneità tecnica.

Art. 7

Durata e conferma di validità del patentino di idoneità tecnica

1. Il patentino di idoneità tecnica di cui all'art. 6 è valido fino al compimento del 70° anno di età del titolare. Comunque, ove il limite di età del Direttore dell'esercizio o del Capo servizio maturi nel corso di un periodo stagionale di esercizio di un impianto per il quale lo stesso è nominato, la scadenza del patentino di idoneità tecnica è tacitamente posticipata sino al termine di detto periodo di esercizio. Per gli impianti che effettuano esercizio annuale, la scadenza del patentino di idoneità tecnica è tacitamente posticipata sino al primo periodo utile di manutenzione previsto all'interno dello stesso anno solare.

2. Al fine di confermare la validità del patentino, l'interessato presenta, ogni cinque anni, apposita domanda in bollo corredata delle autocertificazioni e dei certificati indicati all'art. 4, comma 1, sub 2), 3) 4), 5) e 6) attestanti il permanere del possesso dei requisiti stabiliti dall'art. 3 delle presenti disposizioni.

3. Un fac-simile della domanda per la conferma di validità del patentino è predisposto dalla SIF.

Art. 8

Sospensione e revoca del patentino di idoneità tecnica

1. Il patentino d'idoneità tecnica si intende sospeso qualora, entro le scadenze temporali fissate all'art. 7, ovvero entro la scadenza stabilita dal successivo secondo comma, l'interessato non

produca il certificato medico con l'esito della visita di revisione e le autocertificazioni previste all'art. 7, comma 2.

2. Indipendentemente dalle scadenze temporali stabilite all'art. 7, qualora insorgano motivati dubbi sul permanere dei requisiti fisici per chi espleta la funzione di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio, la SIF può disporre in qualunque momento che l'interessato venga sottoposto a visita medica di revisione, fissando all'uopo il termine di trenta giorni.

3. In relazione all'eventuale esito sfavorevole temporaneo della visita medica di revisione di cui al precedente comma, la SIF provvede a sospendere il patentino di idoneità.

4. La sospensione di cui al comma precedente è disposta fino all'esito favorevole di una nuova visita medica di revisione.

5. In caso di sospensione del patentino di idoneità tecnica a qualunque titolo, sono automaticamente sospesi gli assensi alla nomina di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio, di cui al successivo articolo 9. Di tali sospensioni la SIF dà comunicazione agli esercenti interessati, che, nel caso del Direttore dell'esercizio, provvedono a far subentrare nelle funzioni assegnate, il sostituto temporaneo del Direttore dell'esercizio di cui all'art. 11 o, qualora il periodo di sospensione risulti particolarmente prolungato, al suo avvicendamento secondo quanto indicato all'art. 12.

6. Qualora insorgano motivati dubbi circa il permanere dei requisiti tecnico-professionali, morali, di domicilio o di permesso di lavoro per chi espleta la funzione di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio di un impianto, la SIF sospende la validità del patentino di idoneità tecnica e gli assensi alla nomina se, entro il termine di trenta giorni, non viene data dimostrazione del permanere di tali requisiti, da effettuarsi con le stesse modalità indicate all'art. 7.

7. Le infrazioni di cui all'art. 92 del D.P.R. 753/80 nonché all'art. 35 della l.r. 20/2008, compiute da parte del Direttore dell'esercizio o del Capo servizio e relative alle norme di sicurezza dell'esercizio, ovvero le trasgressioni gravi o reiterate nel tempo alle prescrizioni impartite dalla SIF ed accertate mediante processo verbale dai suoi funzionari, sono notificate al contravventore nel più breve tempo possibile. A seguito di tre infrazioni accertate, o comunque anche a seguito di una sola infrazione, in relazione alla gravità della stessa, la SIF ha facoltà di sospendere il patentino di idoneità per un periodo determinato e correlato alla gravità delle infrazioni commesse.

8. In caso di sospensione, a qualunque titolo, del patentino di idoneità tecnica per un periodo superiore ai tre anni lo stesso decade. Un nuovo patentino potrà essere rilasciato solo a seguito di nuovo accertamento dell'idoneità tecnica. Il patentino decade altresì per raggiungimento del limite di età di cui all'art. 7, comma 1.

9. In caso di gravi e comprovati motivi, ad esempio qualora il titolare del patentino sia riconosciuto responsabile di un incidente o inconveniente che abbia arrecato pregiudizio alla sicurezza dell'esercizio o in caso di reiterate infrazioni accertate, la SIF ha inoltre facoltà di revocare il patentino di idoneità tecnica ed i relativi assensi alla nomina. Qualora, successivamente, la SIF ritenga opportuno ammettere ad un nuovo accertamento dell'idoneità tecnica il titolare del patentino revocato, questo potrà essere nuovamente rilasciato.

10. La SIF provvede, inoltre, alla revoca del patentino di idoneità tecnica qualora venga meno, in via definitiva, uno dei requisiti di cui all'art. 3, commi 1, 2, 4 e 5.

11. In caso di revoca del patentino di Direttore dell'esercizio, la SIF fissa il termine entro il quale deve aver luogo l'avvicendamento del Direttore dell'esercizio di cui al successivo art. 12, nelle more del quale subentra il sostituto temporaneo di cui al successivo art. 11.

Art. 9

Assenso alla nomina del Direttore dell'esercizio o del Capo servizio

1. Per svolgere l'attività sugli impianti, una volta in possesso del patentino di idoneità, l'interessato e l'esercente richiedono l'assenso alla nomina dell'interessato alle funzioni di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio di uno o più impianti, secondo le modalità di seguito indicate.

L'esercente presenta alla SIF apposita domanda in bollo, allegando i seguenti documenti forniti dalla persona proposta:

- 1) copia della lettera con la quale il legale rappresentante dell'esercente nomina il soggetto proposto Direttore dell'esercizio o Capo servizio per l'impianto (o gli impianti) interessati;
- 2) dichiarazione con la quale il soggetto proposto accetta espressamente l'incarico, elencando tutti gli impianti (eventualmente ubicati anche in altre regioni) per i quali svolge già le funzioni di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio, con il relativo peso U.C.I. calcolato secondo le modalità delle presenti disposizioni;
- 3) per il solo Direttore dell'esercizio, documentazione relativa al sostituto temporaneo di cui al successivo art. 11;
- 4) per il solo Capo servizio, apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18.9.2008.

2. Il soggetto proposto come Direttore dell'esercizio o Capo servizio deve:

- a) avere la residenza anagrafica nel comune o in uno dei comuni nei quali sono ubicate le stazioni dell'impianto (o degli impianti) per cui si chiede la nomina, ovvero anche in uno dei comuni limitrofi a quelli nei quali si trova l'impianto (o gli impianti) stesso;
- b) in alternativa, dichiarare di impegnarsi a stabilire un domicilio in uno dei comuni suddetti, riservandosi di darne dimostrazione entro un periodo di tempo non superiore a tre mesi;
- c) in alternativa, presentare motivata istanza di deroga all'obbligo di residenza, ai sensi dell'art. 91, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, motivandola adeguatamente e precisando se tale deroga viene richiesta per un determinato periodo di tempo ovvero a tempo indeterminato; in ogni caso l'istanza suddetta deve essere convalidata con l'esplicito consenso alla deroga da parte dell'esercente.

3. Un fac-simile della documentazione per la richiesta di assenso alla nomina è predisposto dalla SIF.

4. La SIF, verificata la completezza della documentazione richiesta, rilascia il proprio assenso alla nomina di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio. Nel caso del Capo servizio è facoltà della SIF, qualora gli impianti per cui è richiesto l'assenso siano innovativi o particolarmente complessi, ovvero nel caso in cui il richiedente non abbia mai esercitato la qualifica di Capo servizio su impianti della stessa categoria di quello per cui è richiesto l'assenso, subordinare il rilascio dell'assenso all'esito positivo di una prova pratica sull'impianto.

Art. 10

Pluralità di incarichi di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio

1. Ai sensi dell'art. 89, terzo comma, del D.P.R. n. 753/80, la stessa persona può esercitare le funzioni di Direttore dell'esercizio oppure di Capo servizio per più impianti, anche se gestiti da concessionari diversi, con le limitazioni, modalità, e condizioni stabilite dai successivi commi del presente articolo.

2. Di norma la stessa persona non può cumulare le funzioni di Direttore dell'esercizio e di Capo servizio. Derghe possono essere consentite per casi specifici, quali gli impianti di categoria c) ai sensi dell'art. 2 della l.r. 20/2008.

3. Il Capo servizio può svolgere mansioni di ordine inferiore, quali macchinista o agente, purché non ricopra contemporaneamente entrambi i ruoli, ad eccezione delle sostituzioni temporanee di breve durata. Nel caso di un unico impianto di sua competenza in esercizio, il Capo servizio può svolgere anche le mansioni di macchinista.

4. Il numero massimo di impianti ai quali può essere preposta una stessa persona, come Direttore dell'esercizio o Capo servizio, si determina attribuendo ad ogni impianto un «peso», espresso in «unità convenzionali di impegno» (U.C.I.) e calcolato come prodotto del «peso base», assegnato in relazione alla categoria ed al tipo di impianto, per un opportuno coefficiente, secondo quanto appresso indicato:

1) a ciascun impianto è assegnato il seguente «peso base»:

- funicolari terrestri su rotaie, funivie bifune a va e vieni e funivie bifune a collegamento temporaneo dei veicoli (categorie F e B) 4,0 U.C.I.
- funivie monofune a collegamento temporaneo dei veicoli (categoria C) 3,5 U.C.I.
- funivie monofune a collegamento permanente dei veicoli (categoria M) 2,0 U.C.I.
- sciovie, slittinovie, ascensori inclinati ed impianti assimilabili (categoria A e S) 1,0 U.C.I.
- teleferiche trasporto merci (categoria T): conteggiare gli U.C.I. relativi alla tipologia costruttiva di riferimento (4 U.C.I. se bifune, 2 U.C.I. se a collegamento permanente del veicolo, ecc.)

Per gli impianti non convenzionali, la SIF determina, in sede di esame della proposta progettuale, il «peso base» da assegnare.

2) per i soli Direttori dell'esercizio, nel caso di concessionari che eserciscono più di un impianto, al «peso base» di ciascuno degli impianti ai quali è preposta la stessa persona si applica uno dei seguenti coefficienti riduttivi:

- a) se tutti gli impianti sono eserciti da uno stesso concessionario: 0,65;
- b) se gli impianti sono eserciti da due o più concessionari, si applica il coefficiente 0,65 solo agli impianti di uno dei concessionari, indicato a scelta dal Direttore dell'esercizio, mentre ai rimanenti impianti si applica il coefficiente 0,80.

5. Il «peso» complessivo degli impianti ai quali può essere preposta la stessa persona come Direttore dell'esercizio, calcolato tenendo conto dei coefficienti riduttivi di cui al precedente comma 3, allinea 2, non deve superare il limite di 55 U.C.I..

6. Il «peso» complessivo degli impianti sui quali può essere nominata la stessa persona come Capo servizio, calcolato senza applicare alcun coefficiente riduttivo, non deve superare il limite di 55

U.C.I. Tuttavia, in ogni giornata di esercizio, ogni Capo servizio non può essere operativo (ovvero responsabile delle attività a lui attribuite) su un numero di impianti il cui «peso» complessivo, calcolato senza applicare alcun coefficiente riduttivo, superi il limite di 35 U.C.I..

7. Situazioni speciali per l'eventuale concessione di deroghe temporanee alle disposizioni del presente articolo potranno essere valutate, caso per caso, dalla SIF, tenuto conto delle argomentazioni portate dagli interessati a sostegno delle proprie richieste e con particolare riferimento alle condizioni locali.

8. Il Direttore dell'esercizio deve comunicare alla SIF ogni eventuale variazione al calcolo UCI derivante dall'esercizio dell'attività al di fuori del territorio regionale.

Art. 11

Sostituto temporaneo del Direttore dell'esercizio

1. All'atto della richiesta di assenso alla nomina di cui all'art. 9, il Direttore dell'esercizio nomina, previo benestare dell'esercente, almeno un sostituto temporaneo di sua fiducia abilitato per la stessa categoria, al quale potrà affidare, in caso di necessità, le proprie funzioni, eventualmente precisando per iscritto i particolari adempimenti, di norma concernenti l'attività corrente dell'impianto, che dovranno essere espletati dallo stesso sostituto.

2. Fatto salvo il benestare dell'esercente, la scelta della persona da nominare quale sostituto temporaneo del Direttore dell'esercizio di un impianto è lasciata al giudizio del Direttore dell'esercizio titolare che comunque, riguardo a quanto disposto dall'art. 91, primo comma, del D.P.R. n. 753/80, risponde di tale scelta.

3. Il Direttore dell'esercizio comunica all'esercente, che provvede a trasmetterla alla SIF, unitamente alla restante documentazione di cui all'art. 9, la nomina di cui al primo comma, allegando:

- a) la dichiarazione con la quale la persona proposta come sostituto temporaneo accetta espressamente l'incarico;
- b) una fotocopia del patentino di idoneità in corso di validità del Direttore dell'esercizio proposto come sostituto temporaneo (qualora non già agli atti della SIF).

4. Il Direttore dell'esercizio titolare trasmette alla SIF, qualora non già agli atti della stessa, il rinnovo periodico del patentino di idoneità del Direttore dell'esercizio proposto come sostituto temporaneo.

5. L'attivazione del sostituto temporaneo del Direttore dell'esercizio è richiesta quando, in funzione della durata del previsto periodo di assenza e dello stato di esercizio/fuori esercizio degli impianti a lui attribuiti, egli non possa espletare efficacemente le proprie funzioni.

6. Salvo casi di forza maggiore, il passaggio della funzione di Direttore dell'esercizio dal titolare al sostituto temporaneo, e viceversa, deve ogni volta essere formalizzato alla SIF per iscritto con l'indicazione del giorno e dell'ora del passaggio di consegna e delle eventuali avvertenze per il subentrante.

7. Casi particolari che comportino un periodo di sostituzione prolungata (oltre 150 giorni naturali e consecutivi) saranno valutati di volta in volta dalla SIF.

Art. 12

Avvicendamento del Direttore dell'esercizio

1. Quando debba provvedersi all'avvicendamento del Direttore dell'esercizio di un impianto per iniziativa dell'esercente, per rinuncia dell'interessato o per raggiungimento, da parte dello stesso interessato, del limite di età, l'esercente o l'interessato medesimo ne danno comunicazione scritta alla SIF almeno trenta giorni prima della data prevista di cessazione dell'incarico.

2. Entro i termini temporali indicati al precedente comma o all'art. 8, comma 11, l'esercente provvede ad individuare il nuovo Direttore dell'esercizio e a presentare la documentazione prevista all'art. 9 per l'ottenimento dell'assenso a tale nomina.

3. Congiuntamente alla documentazione di cui al precedente comma, l'esercente invia alla SIF copia del verbale di consegna degli impianti. Tale verbale costituisce l'atto di subentro del nuovo Direttore dell'esercizio ed è sottoscritto da entrambi gli interessati (Direttore dell'esercizio cessante e subentrante) e dal legale rappresentante dell'esercente. Nel verbale, il Direttore dell'esercizio cessante inserisce informazioni sul decorso periodo di esercizio degli impianti, sulle attività già programmate o in corso in materia di rilevanti modifiche tecniche ed interventi di manutenzione, revisioni, ispezioni speciali, proroga delle scadenze, nonché avvertenze utili al subentrante in materia di sicurezza del servizio medesimo.

4. Al fine di garantire la continuità dell'esercizio degli impianti, il Direttore dell'esercizio cessante rimane comunque in carica, con tutte le proprie attribuzioni, sino al completamento dell'istruttoria di avvicendamento.

Art. 13

Requisiti per il macchinista e l'agente

I requisiti richiesti, per tutte le tipologie di impianto, sono i seguenti:

- età minima di 18 anni;
- possesso della licenza della scuola dell'obbligo;
- giudizio di idoneità dello stato di salute fisica alla mansione specifica, ai sensi del d.lgs. 81/2008;
- apposita certificazione da cui risulti il non abuso di sostanze alcoliche e il non uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, rilasciata sulla base di accertamenti clinico-tossicologici in conformità a quanto disposto dall'accordo Stato Regioni del 18.9.2008;
- cittadinanza italiana o comunitaria o possesso di regolare permesso di soggiorno; è necessaria adeguata conoscenza della lingua italiana parlata e scritta;
- non avere in corso procedimenti penali nei quali sia stata già pronunciata una sentenza di condanna che comporti l'interdizione dalla professione o da un'arte, ovvero l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

Art. 14

Abilitazione del macchinista e degli agenti

L'abilitazione dei macchinisti e degli agenti di stazione, di vettura e di sorveglianza avviene per ogni singolo impianto, previo accertamento dei requisiti necessari ed effettuazione di un conseguente esame, ed è demandata al Direttore dell'esercizio e al Capo servizio di ciascun impianto.

Dell'esame teorico-pratico è redatto apposito verbale conservato presso l'esercente.

Art. 15

Disposizioni transitorie

1. Entro il 01/12/2019 tutti i Direttori dell'esercizio operanti sugli impianti del territorio regionale trasmettono alla SIF la documentazione di cui all'art. 11, comma 3 relativa all'individuazione del loro sostituto temporaneo.
2. Sono automaticamente riconosciute valide le abilitazioni di macchinisti e di agenti rilasciate prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni.

Allegato I

REQUISITI FISICI PRESCRITTI PER ESPLETARE LE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL'ESERCIZIO O DI CAPO SERVIZIO.

PRESCRIZIONI GENERALI

1- Coloro che aspirano ad espletare le funzioni di Direttore dell'esercizio o di Capo servizio devono possedere sana costituzione, nonché i requisiti fisici indicati nella tabella seguente.

2- Nelle visite per l'accertamento iniziale dell'idoneità, coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva indicata nella tabella seguente sono giudicati idonei soltanto se detta acutezza visiva viene raggiunta con l'uso di occhiali con montatura fissa a staffa, muniti delle lenti previste nella tabella stessa.

3- Coloro che non raggiungono ad occhio nudo l'acutezza visiva prescritta hanno l'obbligo, durante l'espletamento delle proprie funzioni sull'impianto, di usare sempre occhiali con montatura fissa a staffa, muniti di lenti adatte. Coloro che espletano le funzioni di Capo servizio hanno inoltre l'obbligo di tenere di riserva altro identico paio di occhiali.

4- Per coloro che raggiungono il visus normale di 10/10 in un solo occhio e, complessivamente, raggiungono con l'uso di una lente per l'altro occhio il limite di visus stabilito nella tabella seguente, è consentito l'uso di una lente a contatto per l'occhio con ridotta acutezza visiva

5- Il senso cromatico è da ritenere "soddisfacente" quando risulti accertata la percezione dei colori fondamentali, esaminata con le lane colorate alla luce diffusa del giorno.

6- Gli accertamenti per stabilire il possesso della percezione uditiva possono essere effettuati con l'acumetria (voce afona o di conversazione), ovvero per mezzo di equivalente accertamento audiometrico.

TABELLA DEI REQUISITI FISICI					
FUNZIONI	Vista				Percezione uditiva
	Acutezza visiva		Campo visivo	Campo cromatico	
	Grado	Correzioni ammesse			
1) Direttore dell'esercizio					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Lenti sferiche di valore massimo di +4D ovvero -5D (purché la differenza di rifrazione tra le due lenti non sia superiore a 3 diottrie). Lenti cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate, purché la correzione sia efficace e tollerata.	Normale	Normale	Voce afona a non meno di 8 m da ciascun orecchio
b) visita di revisione	6/10 complessivamente o in un occhio solo	Lenti sferiche o cilindriche per eventuale astigmatismo, sole o associate di qualsiasi valore diottrico.	Normale	Soddisfacente	Voce di conversazione alla distanza di 1 m complessivamente e da un solo orecchio.
2) Capo servizio					
a) visita iniziale	10/10 in ciascun occhio	Come il punto 1a	Normale	Normale	Come il punto 1°
b) visita di revisione	12/10 complessivamente con non meno di 4/10 nell'occhio peggiore		Normale	Soddisfacente	Voce afona a non meno di 8 m complessivamente ed a non meno di 2 m dall'orecchio peggiore.

Allegato II

PROGRAMMA D'ESAME PER L'ACCERTAMENTO DELLA IDONEITA' TECNICA PER L'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI DIRETTORE DELL'ESERCIZIO O DI CAPO SERVIZIO

GENERALITA'

Gli argomenti compresi nel programma d'esame vanno riferiti alla categoria (o alle categorie) di impianti per la quale l'interessato richiede l'accertamento della propria idoneità tecnica nel caso del Capo servizio, ed anche a quelle di categoria inferiore nel caso di Direttore dell'esercizio. Il contenuto di tali argomenti va adeguato alla funzione richiesta dall'interessato.

PROGRAMMA DI ESAME

- 1) Nozioni sulla normativa amministrativa e tecnica relativa alla concessione, alla costruzione e all'esercizio degli impianti a fune.
- 2) Nozioni tecniche di carattere generale attinenti agli impianti a fune:
 - a) elementi di elettrotecnica;
 - b) elementi di meccanica e tecnologia dei materiali;
 - c) elementi di disegno tecnico elettro-meccanico.
- 3) Tipi di impianti, descrizione generale sulla costituzione ed il funzionamento delle parti principali e terminologia.
- 4) Impianto elettrico:
 - a) costituzione e funzionamento dei componenti relativi ai circuiti di potenza, comando, segnalazione, sicurezza e allarme e funzionamento dei relativi circuiti;
 - b) esercizio, manutenzione, controllo.
- 5) Impianto meccanico:
 - a) costituzione e funzionamento delle strutture, macchine e meccanismi di stazione e di linea (motori elettrici, termici, idraulici; riduttori, freni; veicoli; morse; carrelli; sostegni; scarpe; rulliere, ecc.);
 - b) tipi e funzioni delle funi, impalmature, teste fuse, attacchi di estremità, dispositivi di tensione;
 - c) esercizio, manutenzione e controllo.
- 6) Governo del personale; disciplina, formazione dei turni di servizio, aggiornamento professionale, comportamento del personale in servizio e suo contegno verso il pubblico.